

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio e furto e fornisce assistenza all'assicurato in caso di necessità a seguito di un sinistro, nonché la copertura dei rischi di responsabilità civile relativi alla qualità di proprietario di un abitazione.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate (fabbricato, oggetti pregiati, gioielli) in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili, urto di veicoli, fumo, caduta di ascensori.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di i danni al contenuto delle abitazioni causati da furto e rapina.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile della proprietà del fabbricato":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per i danni involontariamente cagionati dall'assicurato a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del fabbricato adibito a dimora abituale o saltuaria. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la garanzia copre sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni relativi alla sua quota a carico della proprietà comune.
- ✓ **Garanzia "assistenza" in caso di sinistri previsti in polizza consistente in:** (i) invio di un idraulico; (ii) invio di un elettricista; (iii) invio di un fabbro; (iv) spese di albergo; (v) rientro anticipato. **Tali prestazioni di assistenza sono concesse non più di tre volte per ciascun anno di validità della polizza.**

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

**Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.**
- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile della proprietà e del fabbricato" sono esclusi i danni alle cose ed agli animali che l'assicurato abbia in consegna o in custodia. Inoltre, non sono considerati terzi: (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato; (ii) le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia del fabbricato e dei relativi impianti.**



### Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! i danni causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, occupazione militare;
- ! i danni quali conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, alluvioni, inondazioni, valanghe;
- ! i danni derivanti di smarrimento o di furto delle cose assicurate;
- ! i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ! i danni indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento delle cose assicurate;
- ! i danni causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, tossiche, inquinanti.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi i danni:

- ! conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- ! conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, trombe d'aria, uragani, ed altri sconvolgimenti della natura, Alluvioni o Inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- ! avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustodite per più di 45 giorni consecutivi, fatta eccezione Gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, per i quali il limite è di 15 giorni.
- ! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ! causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- ! a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità della proprietà del fabbricato", l'assicurazione non comprende:

- ! i danni derivanti lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs n. 81/08;
- ! i danni derivanti da infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna;
- ! i danni derivanti da furto;
- ! i danni derivanti da incendio del fabbricato, limitatamente ai danni alle cose;
- ! i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ! i danni derivanti da inquinamento o contaminazione dell'atmosfera.

Con riferimento alla garanzia "assistenza", la copertura non è operante:

- ! per eventi provocati o dipendenti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ! per eventi provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ! in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza, limitatamente alla prestazione di assistenza "rientro anticipato";
- ! con riferimento alla prestazione di assistenza "invio di un idraulico" sono esclusi: (i) gli eventi dovuti a guasti e otturazione di rubinetti o tubature (ii) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili; (iii) i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;
- ! con riferimento alla prestazione di assistenza "invio di un elettricista" sono esclusi gli interventi dovuti a: (i) corto circuito provocato da imperizia dell'assicurato; (ii) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; (iii) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; (iv) i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture valgono per i beni ubicati all'interno del territorio italiano.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**

- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile.

**L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**

- In caso di trasloco in abitazione diversa, l'assicurato/contraente ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Zurich.



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto anche se ne sia concesso il frazionamento in più rate. È possibile suddividere il pagamento in rate senza oneri aggiuntivi.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva e finisce alla data indicata in polizza. Alla scadenza, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



## Come posso disdire la polizza?

È possibile esercitare il diritto di recesso inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.